

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1447/2000 DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2000

recante modifica del regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 ⁽²⁾ stabilisce per il 2000 le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie.
- (2) Secondo la procedura di cui all'articolo 3 dell'accordo in materia di pesca dell'11 dicembre 1992 concluso tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Federazione russa, la Comunità, in nome del Regno di Svezia, e la Federazione russa si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 2000. I risultati delle suddette consultazioni devono essere inseriti nell'allegato I A del regolamento (CE) n. 2742/1999.
- (3) Dal 1977 la Comunità ha istituito un regime di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabile alle navi battenti bandiera di alcuni paesi terzi nella zona di 200 miglia situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana. È opportuno garantire la continuità di detto regime, mantenendo in particolare la limitazione dell'attività di pesca che interessa alcuni stock di pesci in tale zona, al fine di conservare gli stock in questione ed assicurare un'adeguata redditività delle attività dei pescatori interessati.
- (4) L'industria di trasformazione installata nel territorio del dipartimento francese della Guiana dipende dagli sbarchi delle navi dei paesi terzi che operano nella zona di pesca situata al largo di detto dipartimento. Occorre pertanto definire condizioni adeguate al fine di controllare le catture e gli sbarchi delle navi suddette.
- (5) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2742/1999 è modificato come segue:

1) All'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:

«2 bis. Il rilascio delle licenze di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana è subordinato all'obbligo per l'armatore di permettere, su richiesta della Commissione, l'imbarco di un osservatore a bordo.»

2) All'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 bis. Al momento dello sbarco dopo ogni viaggio, il comandante di una nave in possesso di una licenza per pesce a pinne o per tonni, che esercita l'attività di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana, presenta alle autorità francesi una dichiarazione della cui veridicità è l'unico responsabile, nella quale sono indicati i quantitativi di mazzancolle catturati e detenuti a bordo dopo l'ultima dichiarazione. A tal fine viene utilizzato il formulario il cui modello figura nell'allegato VI ter.

Le autorità francesi prendono i provvedimenti necessari per controllare la veridicità della dichiarazione confrontandola in particolare con il giornale di bordo di cui al paragrafo 2. Dopo il controllo, la dichiarazione è firmata dal funzionario competente.

Entro la fine di ogni mese, le autorità francesi notificano alla Commissione tutte le dichiarazioni relative al mese precedente.»

3) All'articolo 14, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Il giornale di bordo da utilizzare durante l'attività di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana deve essere conforme al modello che figura nell'allegato VII bis. Una copia di detto giornale di bordo deve essere trasmessa alla Commissione tramite le autorità francesi entro trenta giorni a decorrere dall'ultimo giorno di ciascun viaggio.»

4) All'articolo 14, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«Se durante un mese la Commissione non riceve comunicazioni relative ad una nave in possesso di una licenza di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana, tale licenza è ritirata.»

⁽¹⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1.